

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
6503 R1	13 maggio 2013	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sul messaggio 14 giugno 2011 concernente un'istanza di naturalizzazione

Il messaggio in esame invita il Gran consiglio a voler respingere la domanda di concessione della cittadinanza cantonale ticinese poiché il richiedente non adempie alla condizione di idoneità ai sensi dell'art. 14 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952.

FATTI

Il richiedente, nato in Bosnia ed Erzegovina nel 1980, cittadino bosniaco, è entrato in Svizzera ed in Ticino con i genitori nel 1990. Egli vi ha frequentato le scuole elementari e medie, quindi ha seguito l'apprendistato di elettricista ottenendo il relativo diploma.

Nel mese di novembre 2009 ha presentato l'istanza di naturalizzazione presso il Comune di domicilio. Il Consiglio comunale ha concesso l'attinenza comunale con decisione del 10 maggio 2010 e l'autorizzazione federale alla naturalizzazione viene invece rilasciata l'8 ottobre 2010 (valevole 3 anni con eventuale possibilità di estensione ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LCit.).

Sussequentemente, in data 8 novembre 2010, il Procuratore pubblico ha ammesso nei confronti del richiedente un decreto d'accusa – cresciuto in giudicato 17 dicembre 2010 – per aver violato in modo grave le norme della circolazione stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 50 km/h. L'esecuzione della pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere è stata sospesa per un periodo di prova di 3 anni.

Informato sui fatti, l'Ufficio dello stato civile in data 30 dicembre 2010 ha pertanto comunicato all'interessato che, a seguito del decreto d'accusa e della relativa condanna emessa nei suoi confronti, è venuta a mancare una delle condizioni necessarie per l'ottenimento della cittadinanza di cui all'art. 14 LCit. Per codesta ragione viene quindi proposto al richiedente di ritirare la domanda di naturalizzazione – rendendolo tuttavia attento sulla possibilità di poterla ripresentare in seguito – in alternativa ad una decisione formale in tal senso. In data 14 gennaio 2011 il richiedente ha preso posizione in merito auspicando che venga dato seguito alla sua istanza di naturalizzazione sottoponendola per decisione all'autorità competente.

Il Consiglio di Stato ha dunque presentato il messaggio 6503 del 14 giugno 2011 invitando il Gran Consiglio a voler respingere, in ragione di quanto sopra esposto, la domanda di concessione della cittadinanza cantonale ticinese.

CONSIDERAZIONI

Il Consiglio federale ha espressamente sancito che *il riconoscimento della nazionalità svizzera è una questione di qualità e non di quantità* (FF 1951 669, 681). Il processo che porta quindi il cittadino straniero ad ottenere la cittadinanza svizzera – e dunque anche quella cantonale – deve considerare i criteri relativi all'idoneità personale del candidato. L'attitudine ineccepibile del candidato è pertanto *conditio sine qua non* per l'ottenimento della cittadinanza svizzera e ticinese. Tale principio è ancorato nel nostro ordinamento giuridico, difatti l'art. 14 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (LCit; RS 141.0) elenca le condizioni inderogabili a cui deve adempiere il richiedente per risultare idoneo alla naturalizzazione. Egli deve in particolare conformarsi all'ordinamento giuridico svizzero, con particolare riferimento all'ordinamento penale e dell'esecuzione e dei fallimenti; ne discende quindi che non devono esservi né inchieste penali pendenti né iscrizioni nel casellario nonché atti di carenza beni a carico del richiedente. Parimenti, l'art. 14 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 1.2.1.1) sancisce l'idoneità quale criterio per l'ottenimento della cittadinanza ticinese, senza tuttavia definire concretamente il contenuto di questo termine giuridico indefinito. Ritenuto come le condizioni stabilite dalla normativa federale siano da considerare quali condizioni minime, l'ottenimento della cittadinanza cantonale è pertanto vincolato al rispetto dell'ordinamento penale e in materia di esecuzione e fallimenti. Preme tuttavia precisare che infrazioni minori – come pure quelle non più iscritte nel casellario giudiziale – non possono impedire al richiedente di ottenere la cittadinanza (FF 2002 1815, 1831, p. 1845).

Ora, nella fattispecie in esame non vi era motivo di negare l'attinenza comunale, visto che l'autorità comunale non ha constatato alcun comportamento in violazione all'ordinamento giuridico vigente. Considerato che l'attitudine di una persona può mutare – positivamente o negativamente – nel tempo, ne consegue pertanto che non vi è diritto all'ottenimento della cittadinanza ticinese qualora l'idoneità venisse a mancare nel corso del processo di naturalizzazione.

A carico del richiedente, seppur sospesa, pesa la pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere. Prescindendo dall'esprimere un giudizio sull'entità della pena, è in questa sede opportuno precisare la natura del reato commesso. Concretamente, il richiedente è stato condannato per infrazione grave alla Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), in particolare per aver circolato alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 50 km/h. Nonostante le infrazioni alla LCStr siano da considerare – di norma – come pericoli astratti, nella fattispecie la gravità dell'azione ha comportato un pericolo tale da risultare concreto per la sicurezza di coloro che si trovavano nelle imminenti vicinanze del luogo dove hanno avuto luogo i fatti. Il comportamento del richiedente avrebbe quindi potuto cagionare un serio danno a persone e beni, poiché circolando ad una velocità di 75 km/h dove vige un limite di 50 km/h viene meno il controllo del proprio automezzo per rapporto a situazioni imprevedibili – come ad esempio l'improvviso attraversamento della strada da parte di un bambino.

Sia quel che sia, la *tabella esemplificativa grado di gravità delle infrazioni stradali e misure amministrative* pubblicata dalla Sezione della circolazione (Stato: giugno 2007; v. allegato),

indica, sulla scorta della giurisprudenza resa in materia, con “grave” il grado di gravità in caso di eccesso di velocità +25 km/h qualora sia in vigore il limite di velocità pari a 50 Km/h.

Preme pure ricordare come negli ultimi anni in Svizzera, anche in seguito a gravi incidenti dovuti ad eccesso di velocità, vi sia una volontà di inasprire le sanzioni nei confronti di coloro che non rispettano le normative in materia di circolazione stradale e ciò per non banalizzare il fenomeno dei reati per eccesso di velocità. La condanna a carico dell'imputato è dunque da considerare come grave a tutti gli effetti.

In conclusione, va rammentato che il richiedente ha esplicitamente espresso la volontà di provocare una decisione in merito alla sua domanda di naturalizzazione, escludendo quindi specificatamente la sospensione della stessa così come suggeritogli dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi tramite scritto del 19 settembre 2011, quest'ultima di conseguenza è vincolata all'intenzione espressa e deve pertanto sottoporre l'istanza al Gran Consiglio per decisione.

CONCLUSIONE

Visto quanto esposto, non si può quindi minimizzare quanto commesso dal richiedente come avverrebbe qualora venisse considerato adempiuto il criterio di idoneità di cui all'art. 14 lett. c) LCit nonostante quanto accaduto. Alla richiesta di naturalizzazione in oggetto non può pertanto che essere espresso parere negativo.

Per la maggioranza della Commissione petizioni e ricorsi:

Stefano Fraschina, relatore
Badaracco - Del Don - Gobbi - Lurati I. -
Minotti - Ortelli - Pellanda

Annessa:

Tabella esemplificativa grado di gravità delle infrazioni stradali e misure amministrative